



# COMUNE DI CESA

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

## Ordinanza Sindacale N° 30 DEL 24/07/2017

Data Pubblicazione: 24/07/2017

Protocollo: 6464

Il messo Comunale:

Data Protocollo: 24/07/2017

**OGGETTO:** STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2017.

### IL SINDACO

VISTO il Decreto n. 33 del 04/07/2017 con il quale il Direttore Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania ha reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal 04/07/2017 al 30/09/2017, disponendo per lo stesso periodo, in ragione della legge n. 116 del 11 agosto 2014, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n° 61 del 10 Ottobre 2016 con la quale, ai sensi dell'art. 256-bis, comma 6 bis, del D.Lgs. n.152/2006 come introdotto dall'art 14, comma 8, impartiva disposizioni circa la combustione del materiale agricolo e forestale;

PRESO ATTO che con Decreto n. 33 del 04/07/2017, il Direttore Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania ha proclamato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal 04/07/2017 al 30/09/2017 disponendo per lo

stesso periodo, in ragione della Legge n° 116 del 11 Agosto 2014, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

**Visti**

- La Legge 21.11.2000 n. 353;
- I Decreti Legislativi 3 Dicembre 2010 n.205 e 3 Aprile 2006 n.152;
- Il Decreto Legge 24 Giugno 2014 n.91 ;
- La Legge Regionale 7 Maggio 1996 n.11 ;
- L'art.59 del R.D.18 Giugno 1931 n.773;

**ORDINA**

- 1) E' FATTO DIVIETO sul territorio del Comune di Cesa di bruciare vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati dal 04 Luglio 2017 al 30 ottobre 2017;**
- 2) CHE in seguito alla proclamazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi le disposizioni dell'Ordinanza 61 del 10 Ottobre 2016 concernenti la combustione del materiale agricolo e forestale restano prive di effetti fino al 30 ottobre 2017;
- 3) E'FATTO OBBLIGO a tutti i proprietari, conduttori, detentori, a qualsiasi titolo, di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche, artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata, alla rimozione dai terreni di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco;
- 4) CHE ai sensi dell'art. 15 , lettera i) del Codice della Strada , è vietato gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta sulle strade;

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

**AVVERTE**

Che salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite, a secondo dei casi, ai sensi della Legge n° 353/2000, della Legge Regionale n° 11/1996, del Codice della Strada e dall'art. 7 bis del D Igs. n°267/2000 ovvero con il pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10 329,00. ai sensi dell'art 10 della Legge n.353 del 21 11.2000.

#### DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito del Comune di Cesa [www.comune.cesa.ce.it](http://www.comune.cesa.ce.it) sulla pagina Facebook del Comune e la sua trasmissione:

Al Presidente della Regione Campania;  
Al Comando Stazione Carabinieri di Cesa;  
Al Corpo Forestale dello Stato;  
Al Comando della Polizia Municipale;  
Alla Prefettura di Caserta

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro sessanta giorni ai sensi della Legge 06/12/1971, n.1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Il presente atto sostituisce e revoca, a tutti gli effetti, le Ordinanze Sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento, ivi compresa l'Ordinanza Sindacale n.61/2016.

Cesa, lì 24 luglio 2017

IL SINDACO  
*Avv. Vincenzo GUIDA*